



Città di Melfi

PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 12/04/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2016. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMU, TASI E TARI.

L'anno **duemilasedici** , il giorno **dodici** , del mese di **aprile** , alle ore **15,23** , nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di convocazione.

CONSIGLIERI	PRESENZE
-------------	----------

VALVANO LIVIO	SI	MASTROMARTINO MICHELE	SI
BUFANO VINCENZO	SI	CASTALDI VINCENZO	SI
CARBONE GIUSEPPINA ROSARIA	NO	PICCOLELLA MICHELE	SI
CILLIS TEODOSIO	NO	SACCO GIANLUIGI	SI
FLAMMIA CARMINE PIO	SI	SASSONE ANTONIO	NO
FONTANA EMILIA	NO	RAUSEO FRANCESCO	SI
GUBELLI SALVATORE	SI	VALVANO SALVATORE	SI
MONTANARELLA DONATO	NO	MONICO PIETRO	SI
MONTANARELLA ANTONIO	NO		

Consiglieri Presente N. **11**

Consiglieri Assenti N. **6**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell'art.19 c. 2 dello Statuto Com.le;

-Presiede **BUFANO VINCENZO** nella qualità di Presidente;

-Assiste il **SEGRETARIO GENERALE TERLIZZI NICOLA**

La seduta è pubblica .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritta all'ordine del giorno.

FILES ALLEGATI

Riepilogo costi
Tariffe UD
Riepilogo Tariffe Tari 2016
Tariffe UnD parte fissa
Tariffe UnD parte variabile

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore alle Finanze Dott. Sandro Panico , così come riportato nel resoconto stenotipato allegato al presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 1.03.2016, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

VISTI i Regolamenti che istituiscono e disciplinano la IUC nelle tre articolazioni della IMU, TASI e TARI approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12/06/2014 e successive integrazioni e modificazioni pubblicate sul portale del Ministero dell'Economia e Finanze;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dalla Legge di stabilità per l'anno 2016, L. n. 208 del 28 dicembre 2015, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2015, tranne che per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta e per i fabbricati ad uso industriale nella parte di valore costituita dalla presenza di macchinari imbullonati che prevede in sintesi:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- la previsione della riduzione, ai fini del calcolo dell'imposta, della rendita catastale del 50% per i fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta a condizione che esista un contratto registrato e che il proprietario sia residente nello stesso comune del comodatario e non possieda altri immobili;
- l'esenzione dei terreni agricoli e dei fabbricati strumentali all'attività agricola nei comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTO l'accordo territoriale per il Comune di Melfi, siglato tra le rappresentanze sindacali dei proprietari e degli inquilini il 20/10/2015 e depositato presso il Comune il giorno seguente al protocollo n. 25320, inerente la stipula di contratti a canone concordato ai sensi della L. 431/98 fatto proprio dall'Amministrazione comunale con DCC n. 47 del 30/11/2015 del contenente esplicito impegno ad introdurre specifiche agevolazioni fiscali sui tributi locali nell'ottica di favorire e promuovere lo strumento giuridico in quanto funzionale alla riduzione generalizzata dei canoni di locazione e alla conseguente maggiore possibilità di attrarre nuovi residenti;

RITENUTO, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, come confermate di quelle in vigore per l'esercizio 2015 con l'inserimento di una aliquota ridotta per la casistica delle locazioni a canone concordato per le finalità espresse al punto precedente nella misura dello 0,4% evidenziando che la legge di stabilità per l'anno 2016, all'art. 1 comma 53, prevede di considerare tale aliquota nella misura del 75% ai fini del calcolo dell'imposta dovuta;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle **aliquote IMU 2016** si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO che la legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 208/2015) ha modificato la base imponibile della TASI eliminando l'applicazione della stessa per l'abitazione principale, purché non di lusso, consentendo ai comuni di continuare ad applicare la maggiorazione dello 0,8%, per le fattispecie e nella stessa misura istituita nel 2015;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare (art. 9), ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che, come riportati nel bilancio di previsione per l'anno 2015, attualmente gestito in esercizio provvisorio per il corrente anno, sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Tutela dell'ambiente	€ 393.610,00
Servizi di polizia locale	€ 527.987,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 344.886,46
Cura del verde pubblico	€ 200.000,00
Servizio di protezione civile	€ 92.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 495.000,00
Videosorveglianza	€ 5.050,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 10.000,00
Illuminazione pubblica	€ 540.000,00
<i>TOTALE</i>	€ 2.609.033,46

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO in ragione del blocco degli aumenti dei tributi locali imposto dall'art. 1, co. 26 della legge di stabilità, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016 confermando quelle dell'anno 2015 per le fattispecie che non sono state oggetto di esenzione in base alle nuove disposizioni normative introdotte dalla legge di stabilità;

RITENUTO dover confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della L. 147/2013, **al 10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta applicando le aliquote stabilite con il presente atto, la quota di imposta dovuta dall'occupante in caso di soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - b) in alternativa, nel rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale del _____ n. ____, è stata approvata la proposta n. 4 relativa al Piano finanziario per l'anno 2016, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO:

- che i coefficienti indicati nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 rappresentano una sintesi eccessivamente semplificata della variegata e complessa realtà dei singoli comuni in quanto creati da medie di valori riferiti solo al Nord, al Centro ed al Sud con comuni distinti tra quelli con popolazione minore di 5.000 abitanti e maggiore di tale soglia;

- che in tale contesto sono stati sommati valori relativi a grandi città (popolazione > di 5000) e comuni di dimensioni modeste, località a forte vocazione turistica come le zone costiere con località montane ed altre situazioni con forte componenti di eterogeneità;
- che il legislatore ha preso atto di tale circostanza consentendo l'applicazione di coefficienti personalizzati in base alla puntuale esperienza locale ovvero anche utilizzando le tabelle sopra richiamate ma variando i coefficienti in aumento o diminuzione entro il limite del 50% dei rispettivi valori (art. 1, co. 652 L. 147/2013):
- che la stessa norma con riferimento alle utenze domestiche consente di applicare una tariffa unica senza modulazione della stessa in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare;

CONSIDERATO altresì:

- che il comune di Melfi è collocato in zona montana con ripercussioni negative sulla capacità di attrazione turistica e di conseguenza sulla quantità di utenti potenziali di attività del settore della ristorazione in senso lato ed il conseguente impatto di tali attività sulla produzione potenziale di rifiuti;
- che l'Ente ha il ruolo di centro di maggiore rilevanza nel contesto del territorio denominato Vulture Melfese e pertanto eroga servizi ad una collettività molto più numerosa della cittadinanza residente in quanto sede di uffici e servizi pubblici al servizio di più comuni (Sezione circoscrizionale per l'impiego, INPS, INAIL, Commissariato di Polizia, Caserma dell'Arma dei Carabinieri, Comando dei Vigili del Fuoco, Ospedale, Casa circondariale, Uffici dell'Agenzia delle entrate, Uffici distaccati della Regione Basilicata, ect.) con la conseguenza di attrazione di persone non residenti e produzione aggiuntiva di rifiuti da gestire (si pensi in particolare all'Ospedale e Casa circondariale);
- che sul territorio del Comune insiste l'insediamento produttivo della Fiat con il relativo indotto che attrae circa 7.000 occupati fissi ed oltre 1000 addetti a servizi di transito (trasporto merci e simili) con un'incidenza di occupati residenti che non supera le 500 unità e conseguente esigenza di gestire rifiuti prodotti da una collettività molto numerosa (pur se non collegata alla vita abitativa) non residente;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999 e quindi, in sintesi, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999;

RITENUTO, in base alle considerazioni appena svolte, e sulla scorta delle indicazioni rivenienti dal gestore del servizio, dover adattare i coefficienti del DPR 158/1999 nella maggior parte dei casi con variazioni entro il 50% ed alcune deroghe per specifiche categorie di attività;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti, nonché la differenziazione del carico delle pertinenze rispetto ai locali ad uso abitativo ed all'avvio

del programma di micro raccolta dei rifiuti speciali prodotti dalla piccole attività artigianali, nonché la recente riduzione per le abitazioni delle frazioni e contrade;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, si possa confermare il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2015

RITENUTO dover confermare l'applicazione della tariffa alle utenze domestiche senza graduazione della stessa in ragione del numero di componenti il nucleo familiare al fine di non appesantire il carico tributario sulle famiglie numerose e per evidente semplificazione nella gestione del tributo avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 652 della L. 147/2013;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
TASI	Acconto titolare diritto reale	16 giugno 2016
	Acconto TASI occupante	16 giugno 2016
	Saldo titolare diritto reale	16 dicembre 2016
	Saldo TASI occupante	16 dicembre 2016
TARI	1° rata	16 maggio 2016

	2° rata	16 agosto 2016
	3° rata	16 novembre 2016
	4° rata	16 febbraio 2017

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale del 12 giugno 2014 n. 32, come successivamente modificati;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 in merito alle competenze dell'organo consiliare per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

VISTO l'esito favorevole della 1° commissione consiliare datata 31/03/2016 allegato al presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi resi ed accertati a norma di legge;

Uditi gli interventi riportati nel stenotipato allegato al presente atto;

Con voti espressi per appello nominale ;

Presenti n:11

Favorevoli n.:9

Astenuti n:2(Castaldi, Rauseo)

Assente n:6(Carbone, Cillis, Fontana, Montanarella A. Montanarella D., Sassone);

Come accerta e proclama il Presidente;

Sentito l'Assessore Panico nel proprio intervento comunicando che la prima rata dovrebbe scadere il 16 maggio e poi trimestre in trimestre, il 16 agosto , il 16 novembre e il 16 febbraio. Sarebbe forse il caso di proporre uno slittamento breve di questo pagamento, spostando il pagamento della prima rata al 16 luglio, anziché al 10 maggio, per dare il tempo materiale agli uffici di predisporre, dopo l'approvazione dell'odierna delibera, il ruolo a spedire tutto nelle case dei contribuenti; Quindi si tratterebbe di partire il 16 luglio e poi fissare gli altri pagamenti al 16 ottobre, poi al 16 gennaio 2017 e al 16 aprile 2017;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

1. Imposta Municipale Propria (IMU)

- Confermare le aliquote ordinarie ed agevolate di seguito richiamate con la previsione di una nuova aliquota agevolate per le locazioni a canone concordato:

a) Aliquota ordinaria;	1,06 per cento
b) Aliquota per le seguenti fattispecie: - unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale. - unità immobiliare e relative pertinenze assimilate all'abitazione principale ex art. 11 del Regolamento IMU approvato con DCC 32 del 12/06/2014;	0,2 per cento
c) Aliquota per locali artigiani Cat. Catastale C/3	0,5 per cento
d) Aliquota per le seguenti categorie catastali di fabbricati e tipologie di immobili: Cat. Catastale A; Cat. Catastale B; Cat. Catastale C; Cat. Catastale D/2; Cat. Catastale D/3; Cat.; Catastale D/4; Cat. Catastale D/6; Aree fabbricabili.	1,00 per cento
e) altri fabbricati classificati nel <u>gruppo catastale C1</u> allocati nel centro storico (zona urbanisticamente individuati come A) concessi in locazione, esclusivamente mediante regolare contratto registrato presso i competenti uffici. Resta salvo, in capo al beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo.	aliquota agevolata dello 0,5 per cento
f) altri fabbricati allocati nel centro storico (zona urbanisticamente individuata come A) classificati <u>nel gruppo catastale C1</u> di proprietà dell'operatore commerciale. Resta salvo, in capo al beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo.	aliquota agevolata dello 0,5 per cento
g) <u>fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione a persone fisiche</u> che per motivi di lavoro, risultanti da apposita dichiarazione resa dall'occupante e riferiti a contratti di lavoro dipendente o assimilato o ad attività di lavoro autonomo	Aliquota agevolata dello 0,4 per cento

professionale o d'impresa già esistenti o avviate dal 2015, <u>hanno attivato regolare contratto a partire dall'anno 2015 con cambio di residenza avvenuto entro lo stesso anno solare di inizio occupazione.</u> Resta salvo, in capo al beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo.	
h) <u>fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/98 e del vigente accordo territoriale per il comune di Melfi del 20/10/2015</u>	Aliquota agevolata dello 0,4 per cento

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo stabilito dalla legge pari ad € 200,00;
- di confermare le altre riduzioni stabilite dalla legge o dal Regolamento approvato con DCC n. 32 del 12/06/2014 e successive modificazioni;

2. Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- ai sensi dell'art. 1, comma 28 L. 208/2015, si conferma la maggiorazione TASI applicabile ai fabbricati categoria D1 e D7 dello 0,8 per mille; confermare aliquota zero per tutte le altre categorie di fabbricati e tipologie di immobili;
- di confermare anche per il 2015 la seguente **detrazioni per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)**, specificando che la stessa opererà esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo – l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di IMU, TASI e TARI: **€ 250,00**
- di determinare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della L. 147/2013 e dell'art. 7, co. 2 del Regolamento comunale approvato con DCC n. 32 del 12/06/2014, al **10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta applicando le aliquote stabilite con il presente atto, la quota di imposta dovuta dall'occupante in caso di soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- Di seguito tabella riepilogativa:

Aliquota per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 con relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e dal Regolamento comunale	2,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.	0,8 per mille

D1 e D7	
Aliquota per le aree edificabili e tutte le altre categorie di fabbricati e terreni non citate	zero per mille
Detrazione per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9	€ 250,00
Quota a carico dell'occupante se diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare	<u>10 per cento</u>

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 18,4 per cento.

3. Tassa sui rifiuti (TARI)

Recependo quanto specificato dall'Assessore Panico a modifica della proposta in essere;

- Di approvare le Tabelle da 1 a 5, allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale con particolare riferimento ai coefficienti di produzione dei rifiuti negli stessi contenuti e le tariffe corrispondenti;
- di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) comprese negli allegati di cui sopra e di seguito riepilogate:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
Da 1 a 6 o più componenti	0,638	33,27

Utenze NON domestiche

n.	Attività	Tariffe	
		Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,055	1,019

2	Cinematografi e teatri	0,290	0,277
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,083	1,865
4	Distributori carburanti, impianti sportivi e campeggi	1,232	1,162
5	Esposizioni, autosaloni	0,997	0,965
6	Alberghi con ristorante	2,374	2,278
7	Alberghi senza ristorante	2,322	2,233
8	Case di cura e riposo, Carceri e collettività con caratteristiche simili	4,249	4,060
9	Ospedale	4,246	4,066
10	Uffici, agenzie, studi professionali	2,139	2,034
11	Banche ed istituti di credito	3,283	3,126
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,065	1,990
13	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,978	1,886
14	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,894	1,797
15	Banchi di mercato beni durevoli	1,920	1,832
	- idem utenze giornaliere	3,488	3,327
16	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,729	0,693
17	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,751	0,725
18	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,779	0,748
19	Attività industriali con capannoni di produzione	3,301	3,147
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,769	0,745
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, ect.	2,073	1,982
	- idem utenze giornaliere	4,983	4,764
22	Pub, birrerie, vinerie, amburgherie	1,877	1,789
23	Bar, caffè, pasticceria	1,871	1,786

	- idem utenze giornaliere	4,502	4,298
24	Supermercato	3,799	3,616
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,089	1,989
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,895	1,820
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,003	1,916
28	Ipermercati di generi misti	3,843	3,680
29	Banchi di mercato genere alimentari	1,992	1,906
	- idem utenze giornaliere	3,928	3,756
30	Discoteche ed altri locali adibiti ad attività di svago e divertimento con fini di lucro	0,749	0,719

– **Utenze soggette a tariffa giornaliera:**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate e che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento TASI approvato con DCC 32/2014 la quota a carico dell'occupante è collegata alla riscossione della TARI:

IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
TASI	Acconto titolare diritto reale	16 giugno 2016
	Acconto TASI occupante	16 giugno 2016
	Saldo titolare	16 dicembre 2016

	diritto reale	
	Saldo TASI occupante	16 dicembre 2016
TARI	1° rata	16 luglio 2016 Anziché 16 maggio 2016
	2° rata	16 ottobre 2016 Anziché 16 agosto 2016
	3° rata	16 gennaio 2017 Anziché 16 novembre 2016
	4° rata	16 aprile 2017 Anziché 16 febbraio 2017

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata e pubblicazione sul portale del MEF con le modalità e termini stabiliti dall'art. 1, co. 688 della L. 147/2013.

STENOTIPIA:.

Procediamo ora alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno: "Imposta unica comunale (IUC) 2016. Approvazione aliquote e tariffe IMU, TASI e TARI". La parola all'assessore Panico per relazionare sul punto.

Ass. Alessandro PANICO

Grazie, Presidente.

Con questa delibera chiudiamo il pacchetto delle delibere in materia tributaria di oggi. Andiamo ad approvare le tariffe dei tributi locali per l'anno 2016.

Come sapete, da circa due anni, i tributi locali che sono l'IMU, la TASI e la tassa rifiuti vengono raccolti in un unico contenitore che si chiama IUC, Imposta Unica Comunale, anche se in realtà i presupposti giuridici per ogni singolo tributo continuano a rimanere autonomi e non si è ancora addivenuti ad una sostanziale unificazione della materia fiscale in termini di tributi locali, per cui li analizzeremo uno per uno.

Rispetto all'imposta municipale unica, l'Imposta Immobiliare, l'IMU, la proposta di delibera che sottoponiamo all'approvazione del Consiglio è di una sostanziale conferma di tutte le aliquote già previste per gli anni precedenti con una importante aggiunta.

Facciamo seguito all'accordo territoriale che abbiamo sottoscritto nello scorso mese di ottobre con le parti sociali rappresentative della proprietà degli immobili abitative e degli inquilini, accordo di tutta importanza. Si tratta di un accordo per le locazioni a canone concordato e quindi a canone agevolato che esiste in pochissimi Comuni d'Italia.

Pensiamo che in Basilicata esiste solo nel Comune di Potenza, ma sulla base di una vecchia normativa che riguarda un quadro normativo che è stato poi completamente trasformato negli anni successivi. L'accordo è del '99, poi sono intervenute una serie di modifiche normative negli anni 2003-2004. E' un accordo sostanzialmente datato e pochissimo utilizzato.

Noi saremmo l'unico Comune della Basilicata, o meglio siamo l'unico comune della Basilicata ad aver attuato un accordo territoriale di questo tipo, che consente una serie di vantaggi fiscali abbastanza rilevanti di cui ho conoscenza da una serie di interlocuzioni avute con gli intermediari del settore, quindi sia con i patronati, sia con gli ordini professionali, in primis i commercialisti, nonché con soggetti privati che si rivolgono abbastanza di frequente agli uffici comunali per avere informazioni.

La vera scommessa era che lo strumento messo in atto fosse poi realmente utilizzato, cosa che in effetti avviene e che produce, appunto, per entrambe le parti (l'inquilino e il proprietario) notevoli vantaggi di carattere soprattutto fiscale, perché consente l'accesso alla cedolare secca sostitutiva dell'IRPEF nella misura ridottissima del 10%.

In media sappiamo che l'IRPEF parte da un'aliquota del 23%, poi passa al 33 e così via. Parliamo di un tributo erariale, non locale, che è un vantaggio sicuramente notevole a beneficio del proprietario.

A questo si aggiunge l'esenzione dalle addizionali delle imposte sul reddito, regionale e comunale, l'esenzione dalle imposte di registro sia in fase di registrazione iniziale del contratto, sia in fase di rinnovo, nonché dall'imposta annuale di registro che si paga anno per anno, l'esenzione da imposta di bollo.

La registrazione è facilissima e deve avvenire sulla base di un formulario di contratto precompilato e approvato dalle parti sociali, riducendo anche il ricorso agli intermediari. Il costo della parcella del commercialista viene ad eliminarsi, perché il lavoro di compilazione del contratto sostanzialmente non c'è. Si tratta di inserire i dati anagrafici, individuare l'immobile, scegliere il canone pattuito e portare il tutto in registrazione.

La forbice di prezzi che è stata stabilita consente la più ampia possibilità di scelta. Il territorio comunale è stato suddiviso in tre zone omogenee: centro storico, aree in espansione e case sparse-frazioni. Gli immobili sono stati, sulla base di apposite tabelle ministeriali, classificati secondo tre categorie di qualità. Ad ognuna di queste corrisponde una forbice di prezzo, per cui anche l'applicazione operativa dello strumento è estremamente semplice.

A questo quadro già di per sé utile ed interessante si aggiunge e si accompagna (sulla base di un impegno che l'Amministrazione ha preso con le parti sociali in sede di sottoscrizione dell'accordo, avvenuta a Melfi in ottobre) l'impegno di affiancare questo strumento con una serie di sgravi dal punto di vista anche dei tributi locali.

Lo sgravio principale riguarda l'IMU e la TASI.

Per quanto riguarda la TASI, come vedremo fra un attimo, c'è poco da dire, perché nel Comune di Melfi la TASI non si paga, non si paga da quando è stata istituita. Quindi, non si paga neanche in questo caso.

Sull'IMU abbiamo attuato la riduzione massima possibile. La legge consente l'applicazione di un'aliquota minima del 4 per mille. Ricordo che per le seconde abitazioni l'aliquota che si applica nel territorio comunale è del 10 per mille. Quindi noi abbiamo abbassato l'aliquota al minimo con un abbattimento del 60%, dal 10 al 4 per mille.

A questo provvedimento comunale si affianca un provvedimento previsto dalla legge di stabilità per il 2016, attuato dal Governo, che nel caso specifico di ricorso a contratti di locazione a canone concordato consente un ulteriore abbattimento del 25%. Pertanto, il Comune porta l'aliquota dal 10 al 4, portandola al minimo. La legge di stabilità consente un ulteriore abbattimento del 25%, tant'è che l'aliquota definitiva che si applica su questo tipo di contratti per l'anno 2016 è del 3 per mille.

Per il resto, in materia di IMU, non aggiungerei altro, perché le aliquote precedenti restano (almeno nella proposta che portiamo in Consiglio) confermate.

La TASI, cosiddetta Tassa sui Servizi Indivisibili, serve per coprire una riduzione notevole del trasferimento di risorse che lo Stato centrale faceva ai Comuni (e che si è ormai praticamente azzerato) attraverso l'imposizione di tributi locali nuovi, perché parte del trasferimento erariale serviva appunto per coprire una serie di servizi comunali. Così più non è. Sostanzialmente il Governo nazionale, con il decreto Monti, ha detto ai Comuni: "Siccome non vi trasferisco più io i soldi, dovete, potete, siete autorizzati ad introdurre una nuova imposta a carico dei cittadini", che è

ripartita in parte sul proprietario ed in parte sull'inquilino. Nella misura del 90% sul proprietario e del 10% sull'inquilino.

Questa Amministrazione ha ritenuto di dover sterilizzare il carico fiscale di questa tassa per quanto riguarda i contribuenti del Comune di Melfi. E' stata una rinuncia notevole di gettito, perché capite bene che un'imposta che parte con un'aliquota dell'1 per mille e arriva fino al 2,5 per mille sostanzialmente è una seconda IMU. L'abbiamo azzerata.

È stato uno sforzo notevole, che non si vede, perché i cittadini non erano abituati, era una tassa che non esisteva. Ovviamente, non essendo stata introdotta una tassa che non esisteva, probabilmente i cittadini non se ne sono accorti, ma se ne sono accorti i cittadini di tutto il resto d'Italia che pagano somme notevoli rispetto a questa imposta.

Rispetto all'anno scorso, quest'anno il Governo è intervenuto con un provvedimento, forse resosi conto anche della problematica precedente e avendo la possibilità di intervenire rispetto a quanto programmato in precedenza. Ha cominciato con l'eliminare la TASI sulla prima casa, per cui adesso per legge la TASI sulla prima casa non si paga, ma a Melfi non fa differenza, perché non si pagava neanche prima.

Per il resto, rimane confermato che non si paga neanche sulle categorie produttive, sulle piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, professionisti e quant'altro.

Rimane confermata la microaddizionale prevista dello 0.8% sui suoli fabbricati di categoria D1 e D7, che è come dire un minimo sindacale. Ha un gettito peraltro relativamente contenuto di 4-500 mila euro ed ha una giustificazione anche in termini di servizi che il Comune effettivamente eroga rispetto a questo tipo di fabbricati.

L'ultimo capitolo riguarda la tariffa rifiuti, che appunto si è costruita in una serie di passaggi esaminati nelle delibere precedenti, a partire dal piano finanziario.

Una volta determinato il costo complessivo che è più basso (quello che si ribalta sui cittadini) rispetto a quello degli anni precedenti, viene ripartito tra le diverse categorie di utenti.

Vi sono due grandi categorie, lo sapete: le famiglie e le utenze non domestiche che raggruppano imprese e professionisti. Quest'anno sulla tariffa che riguardava le famiglie c'è ancora un'ulteriore lieve riduzione nell'ordine del 3-4%.

Oltre alla riduzione della tariffa standard, che vale per tutti, si sono aggiunte soprattutto l'anno scorso una serie di ulteriori riduzioni per particolari situazioni, tra cui l'ultima di novembre che è stata citata in precedenza dal Presidente del Consiglio, che riguarda un abbattimento di beni del 60% dalla tariffa standard che a sua volta scende per quanto riguarda le frazioni e le case sparse.

Il dato più significativo quest'anno riguarda le utenze non domestiche. Lo accennava prima il consigliere Castaldi, facendo riferimento anche a qualche categoria in particolare. Consigliere, quest'anno per la prima volta la tariffa sulle utenze non domestiche scende in misura significativa, nell'ordine del 10%, mediamente per tutte le categorie.

Su alcune categorie, conoscendo anche le problematiche specifiche di alcuni settori, per esempio quello alberghiero, nel rispetto dell'obbligo di copertura del servizio e di una ripartizione equa tra le categorie che non vada a gravare su alcuni più di altri in modo improprio, c'è un'attenzione alle problematiche che provengono dai ceti produttivi, che sono state esaminate e recepite, quest'anno, in modo significativo.

Rispetto ad altri contenuti accessori della delibera, rispetto alla proposta di delibera, segnalerei all'attenzione del Consiglio, siccome siamo ormai ad aprile inoltrato, che la delibera stessa deve fissare anche il calendario per le scadenze di pagamento. Per quanto riguarda l'IMU e la TASI, le scadenze sono previste dalla legge e sono al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno.

Per quanto riguarda la TARI, il Comune applica da tempo memorabile una ripartizione del pagamento fino a quattro rate trimestrali (è una facoltà), oltre alla possibilità per il contribuente di pagare in un'unica soluzione contemporaneamente alla scadenza della prima rata.

Questa facoltà viene ovviamente conservata nel tempo.

La prima rata dovrebbe scadere il 16 maggio e poi, di trimestre in trimestre, il 16 agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio. Sarebbe forse il caso di proporre uno slittamento breve di questo pagamento, spostando il pagamento della prima rata al 16 luglio, anziché al 16 maggio, per dare il tempo materiale agli uffici di predisporre, dopo l'approvazione dell'odierna delibera, il ruolo e spedire tutto nelle case dei contribuenti. Quindi si tratterebbe di partire il 16 luglio e poi fissare gli altri pagamenti al 16 ottobre, poi al 16 gennaio 2017 e al 16 aprile 2017.

Credo che sia sufficiente. Non possiamo andare oltre come scadenza, perché dovremmo rispettare in linea di principio l'obbligo stabilito dalle nuove regole di finanza pubblica e di contabilità pubblica in base al quale i tributi devono essere riscossi nell'anno di competenza. Quindi i pagamenti, anche se rateizzati, non possono slittare troppo nel tempo, dilatandosi troppo negli anni successivi. Grazie.

Pres. Vincenzo BUFANO

Grazie, Assessore.

Ci sono interventi?

Dichiarazioni di voto?

Procediamo alla votazione.

Si procede a votazione per appello nominale.

Pres. Vincenzo BUFANO

Invito i consiglieri a prendere posto tra i banchi.

Con nove voti favorevoli e due astensioni, il Consiglio approva.

II PRESIDENTE

f.to BUFANO VINCENZO

II SEGRETARIO GENERALE

II CONSIGLIERE ANZIANO

f.to MASTROMARTINO MICHELE

f.to Dr. TERLIZZI NICOLA

Copia conforma all'originale

II SEGRETARIO GENERALE

Dr. TERLIZZI NICOLA

Certifico sulla dichiarazione del Messo Comunale che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo comune dal **19/04/2016** al **04/05/2016** SENZA – CON OPPOSIZIONI

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. TERLIZZI NICOLA

